

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 30 marzo 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Flavia Tobia, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOLLI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Ciolli Andrea in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD KL CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ USD BARRACUDA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 291 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PALOMINO VARGAS JOSUÈ), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società ASD Kl Calcio e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ ASD AUDACE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 394 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ALIMIGAM), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 27 15 DICEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Audace.

Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 408 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COSENTINO SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo della Società SSD Città Di Gela a rl e, per l'effetto, rinvia alla Commissione Premi per l'esame in contraddittorio del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 115 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 413 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALCONE PIETRO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo della Società SSD Città Di Gela a rl e, per l'effetto, rinvia alla Commissione Premi per l'esame in contraddittorio del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 116 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 445 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISANO SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo della Società SSD Città Di Gela a rl e, per l'effetto, rinvia alla Commissione Premi per l'esame in contraddittorio del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 118 DELLA SOCIETÀ US TORRE CONTRO LA SOCIETÀ ASD THERMAL TEOLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 423 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRAJDIAN MAXIM), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo della Società US Torre e, per l'effetto, in riforma della decisione della Commissione Premi, ridetermina il premio in € 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00) a favore della Società ASD Thermal Teolo ed € 675,00 (Euro seicentosestantacinque/00) a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

Ordina restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Salvatore Priola, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

8) RECLAMO N°. 119EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ SSD SICULA LEONZIO A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD ACIREALE PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLO STADIO, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B C/O C.R. SICILIA - SICULA LEONZIO - ACIREALE DEL 1.5.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo della Società SSD Sicula Leonzio a rl e, per l'effetto, condanna la ASD Acireale al risarcimento del danno in favore della Società ricorrente, liquidato in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
Ordina restituirsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GENNARO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Liquida le spese di lite in favore del calciatore Di Gennaro Francesco in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.
Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GIORGIO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Liquida le spese di lite in favore del calciatore Di Giorgio Luigi in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.
Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 123 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MACIUCCA RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Liquida le spese di lite in favore del calciatore Maciucca Riccardo in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.
Ordina incamerarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 124 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHETTINO ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Schettino Alberto in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ ASD FBC FINALE CONTRO LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 208– PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE JAWO LAMIN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Ordinanza.

14) RECLAMO N°. 126 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESSABR OUSSAMA, PUBBLICATA NEL C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il ricorso proposto dalla Società Vigor Lamezia Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Essabr Oussama in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANNUSA VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il ricorso proposto dalla Società Vigor Lamezia Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Giannusa Vincenzo in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Antonino Piro, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Carmine Fabio La Torre **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

16)RECLAMO N°. 128 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD ROCCELLA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE IN RELAZIONE ALLA GARA SERIE D GIRONE I - AP TURRIS – ASD ROCCELLA DEL 19.10.2016.

Ordinanza.

17)RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GEMELLO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Fossano Calcio SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

18)RECLAMO N°. 131 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 495 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIRAUDO SAMUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Fossano Calcio SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

19)RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 520 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIMATESTA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della presente vertenza.

20) RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO PASQUALINO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE-LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Ordinanza.

21)N°. 129 -RICHIESTA DI GIUDIZIO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO LNP - SERIE A IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM – SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – AS ROMA SPA.

22)RECLAMO N. 145 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. ACGS DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPACONTRO LA SOCIETÀ AS ROMA PER RICONOSCIMENTODEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

in via preliminare dispone la riunione della vertenza n. 145 con la n. 129 per ragioni di connessione.

Accoglie il ricorso della ACF Fiorentina Spa e condanna la AS Roma Spa al pagamento dell'importo di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) oltre IVA ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a titolo di spese oltre accessori.

Ordina restituirsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 31 Marzo 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio